



COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova
Settore 7 - Sicurezza e viabilità
Pianificazione di protezione civile

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
3	10/01/2023

OGGETTO:	MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DA ATTIVARE IN CASO DI AVVISO METEO PER MARE INTENSO – MAREGGIATA – E MARE MOLTO INTENSO – MAREGGIATA INTENSA – SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIAVARI
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- in caso di fenomeni meteorologici quali mareggiata e mareggiata intensa, il transito o la permanenza in spiagge e luoghi prospicienti la battigia (arenili, scogliere ecc...) possono determinare elevata pericolosità per l'incolumità delle persone;
- lungo la battigia del territorio cittadino sono in essere concessioni demaniali con strutture aperte al pubblico, anch'esse soggette ad elevata pericolosità per l'incolumità delle persone;
- è necessario stabilire, ai fini precauzionali per la salvaguardia e tutela della pubblica incolumità, specifiche misure e attività di protezione civile, come previste dal presente provvedimento, volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, al verificarsi degli scenari d'evento sopra indicati;
- la presente ordinanza è stata preventivamente inviata alla Prefettura UTG di Genova;

VISTI

- l'art. 108, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n°112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1116 del 23/12/2020 che approva il “Libro blu 2020 – Aggiornamento del sistema di allertamento e linee guida per la pianificazione del livello comunale e provinciale di protezione civile”;

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1489/2011 e n. 59/2015 che hanno disposto, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 17 della Legge Regionale 9/2000, indirizzi e misure di protezione civile ai fini della tutela dai rischi di inondazione presenti sul territorio;
- la Legge Regionale 9/2000 che adegua la disciplina e l'attribuzione agli Enti Locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio; in particolare l'art. 6 prevede che ai Comuni spetta la competenza di fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione al rischio desunto dalle mappe dei piani di emergenza con i mezzi ritenuti più idonei nonché attivare opportuni sistemi di allerta;
- l'art. 12 del D.Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 che stabilisce le funzioni del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- il piano di emergenza comunale, con particolare riferimento alle "Procedure operative di Protezione Civile-stralcio rischi da fenomeni meteo";

RITENUTO

- necessario pubblicare specifiche misure di protezione civile e di tutela della pubblica incolumità in relazione all'emissione dei messaggi di avviso regionale per i rischi meteo;

CONSIDERATO CHE

- allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, gli eventi meteo che colpiscono il territorio comunale, soprattutto se localizzati e molto intensi, non possono essere previsti in maniera precisa (ora, luogo, intensità e portata);
- l'art. 54, comma 4 del D.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale ufficiale di governo il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ACQUISITO il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art.97, c.2 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- Con la diramazione dell'AVVISO METEO per MARE INTENSO (MAREGGIATA), durante i periodi di vigenza dell'avviso emanato dal Sistema Regionale di Protezione Civile:
 - a. il divieto di balneazione in tutti i tratti di costa nel territorio del Comune di Chiavari;
 - b. l'obbligo per i proprietari/gestori degli stabilimenti balneari e le strutture site sul litorale di assicurare le attrezzature e le parti mobili all'emissione dell'avviso;
- Con la diramazione dell'AVVISO METEO per MARE MOLTO INTENSO (MAREGGIATA INTENSA), durante i periodi di vigenza dell'avviso emanato dal Sistema Regionale di Protezione Civile:
 - a. il divieto di balneazione in tutti i tratti di costa nel territorio del Comune di Chiavari;
 - b. il divieto di accesso a spiagge e luoghi prospicienti la battigia (arenili, scogliere ecc...);
 - c. l'obbligo per i proprietari/gestori degli stabilimenti balneari e le strutture site sul litorale di assicurare le attrezzature e le parti mobili all'emissione dell'avviso;
- di prevedere l'osservanza delle norme comportamentali di autoprotezione durante i periodi di vigenza degli stati di Avviso meteo e Allerta Gialla, Arancione e Allerta Rossa Meteo-Idrologica, emanati dal Sistema Regionale di Protezione Civile (Allegato A);

DISPONE

Fermo restando che l'ufficio Protezione Civile del Comune di Chiavari è a disposizione per il supporto e gli eventuali confronti ritenuti necessari ai fini della piena effettività delle misure di seguito previste:

- che nei piani di emergenza, ove previsti ai sensi di legge, dei luoghi aperti al pubblico sia previsto uno scenario relativo ai rischi meteo;
- che i Responsabili delle attività per le quali sia stata valutata la presenza di un rischio residuo dei fenomeni meteo o comunque di natura idrogeologica non accettabile, trasmettano copia del Piano Interno d'Emergenza all'U.O. Protezione Civile affinché possa essere predisposto uno specifico elenco dettagliato di sedi vulnerabili;

MANDA

- all'Ufficio Protezione Civile del Comune di Chiavari per l'elaborazione dell'informativa sui comportamenti di autoprotezione da adottare;
- all'Ufficio Stampa del Comune di Chiavari affinché sia data la massima diffusione del presente provvedimento per mezzo di notifica per pubblico proclama, nei modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli interessati;
- all'Ufficio Segnaletica del Comune di Chiavari affinché sia predisposta la segnaletica necessaria nei pressi degli accessi alle spiagge;
- agli ulteriori Uffici Comunali per quanto di competenza
- alle Associazioni interessate per la massima diffusione del provvedimento ai soggetti interessati;
- alla Prefettura di Genova, al Comando Provinciale VV.FF. di Genova, alla Regione Liguria - Settore Protezione Civile, alla Città Metropolitana, al Corpo di Polizia Municipale di Chiavari, al Commissariato di Chiavari, al Comando Compagnia Carabinieri di Chiavari, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Chiavari e all'Ufficio Locale Marittimo di Chiavari per quanto di rispettiva competenza.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della L. 241/90.

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

Sindaco

FEDERICO MESSUTI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i